

DECRETO LEGGE

30 dicembre 2008 , n. 208

**Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.**

(G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008 )

convertito con modificazioni con

LEGGE

27 febbraio 2009 , n. 13

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.**

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 )

(omissis)

Art. 7-ter

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con misificazioni, dalla legge n. 368 del 2003)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il secondo e terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti: "Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto".